

ATTO EXTRAGIUDIZIALE

I sottoscritti,

Arch. Pino FALZEA, n. q. di Presidente dell'Ordine degli Architetti

Avv. Domenico SANTORO, n.q. di Presidente dell'Ordine degli Avvocati di
Messina

Dott. Enrico SPICUZZA, n.q. di Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di
Messina

Ing. Francesco TRIOLO, n.q. di Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di
Messina

Dott. Silverio MAGNO, n.q. di Presidente dell'Ordine dei Notai di Messina

tutti elettivamente domiciliati presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Messina, Palazzo Piacentini

in ordine

1. all'O.S. del Sindaco di Messina n. 339 del 20.11.2020 (prot. n. 273482/2020), avente ad oggetto: *“Misure specifiche di contrasto alla diffusione del contagio COVID 19 nella città di Messina”*;
2. all'O.S. del Sindaco di Messina n. 340 del 21.11.2020 (prot. n. 273669/2020), avente ad oggetto: *“Misure specifiche di contrasto alla diffusione del contagio COVID 19 nella città di Messina. Modifiche ed integrazioni all'O.S. n. 339 del 20.11.2020”*

nella parte in cui

le dette Ordinanze incidono su diritti e facoltà degli Iscritti agli Ordini Professionali di
Messina e, in particolare,

- impongono ai Professionisti di non poter ricevere la clientela nei propri studi oltre le 19,00;
- impongono ai Professionisti, nei giorni festivi e le domeniche, di tenere chiusi gli studi;

premesso

- che l'amministrazione della giustizia e le funzioni espletate dagli Iscritti agli Ordini Professionali non possono che considerarsi attività essenziali e che all'Avvocatura -in particolare- va riconosciuta una funzione sociale a difesa e garanzia di diritti anche di rango costituzionale, oggi limitati -se non addirittura compromessi- da meri atti amministrativi, per loro natura sottratti alla verifica del Parlamento, del Presidente della Repubblica, nonché della Corte Costituzionale;
- che le ordinanze di cui trattasi appaiono palesemente illegittime e non sono state minimamente concertate, neppure dopo i due comunicati congiunti degli Ordini Professionali messinesi, con cui i rispettivi Presidenti hanno invitato il Sindaco a revocare le proprie ordinanze e/o a modificarle, per quanto di ragione;
- che, dal raffronto delle due ordinanze n. 339 e 340/2020, risulta:
 - che gli studi professionali devono chiudere alle ore 19,00 fino alle ore 05,00, anche sulla base dell'erroneo presupposto dell'asserita (ma in realtà insussistente) conformità delle predette al decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 62 del 19.11.2020 ivi richiamato;
 - -che si impone la chiusura degli studi professionali nei giorni festivi e di domenica, mentre viene consentita persino la consegna a domicilio fino alle ore 24,00 dei prodotti alimentari;
- che il divieto di ricevimento, nella stretta osservanza delle misure di sicurezza, da parte dei Professionisti oltre le ore 19,00, appare ingiustificato, specialmente ove sussistano motivi di necessità ed urgenza, eventualmente attestabili dal Professionista e, comunque, indicabili dall'interessato nella relativa giustificazione autocertificativa;
- che, a maggior ragione, la permanenza in studio del legale per l'attività di produzione di atti difensivi o per l'approntamento di depositi degli stessi in via telematica, *in*

assenza di assistiti, non può essere legittimamente impedita da un'O.S., non essendovi pericolo per la sanità pubblica né per l'ordine pubblico, costituenti evidentemente la ratio nonché titolo legittimante le ordinanze sindacali;

- che i professionisti vengono trattati in maniera deteriore rispetto persino al commercio a domicilio, pur in assenza di pericolo sanitario, stanti i protocolli attuati presso gli studi professionali ed il ricevimento operato con "distanziamento e con mascherina indossata";

ritenuto

- ✓ che quanto sopra evidenziato si tradurrà in motivi di ricorso giurisdizionale, sulla scorta dei ravvisati vizi di incompetenza -per carenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza delle OO.SS. emesse-, eccesso di potere sotto il profilo dell'erroneità dei presupposti, illogicità manifesta e contraddittorietà con provvedimenti amministrativi di rango superiore;
- ✓ che le Ordinanze Sindacali in questione comportano danni gravi ed irreparabili ai Professionisti che i sottoscritti, n.q., rappresentano;
- ✓ che dei detti danni il Comune di Messina ed il Sindaco -ciascuno per quanto di spettanza- sarà chiamato a rispondere;

per quanto sopra, i sottoscritti, n.q.,

invitano

il Sindaco del Comune di Messina, in autotutela, e *melius re perpensa*, ad annullare immediatamente, in parte qua, le OO.SS. de quibus, affette da evidenti vizi di legittimità, dandone tempestiva comunicazione agli scriventi negli stretti tempi tecnici e, comunque, entro gg. 5 (cinque) da oggi, onde non vanificare la possibilità di ricorso giurisdizionale e tenuto conto della scadenza del termine di efficacia delle Ordinanze in discussione.

Avvertono che, in difetto di pronto riscontro, tuteleranno i diritti e gli interessi dei Professionisti messinesi in tutte le competenti sedi giurisdizionali.

Messina 26.11.2020

Arch. Pino FALZEA, n. q.

~~Avv. Domenico SANTORO, n. q.~~

n.g.

Dott. Enrico SPICUZZA, n. q.

Ing. Francesco TRIOLO, n. q.

Dott. Silverio MAGNO, n. q.